



CITTÀ DI NOVI LIGURE
SETTORE POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE – VIABILITÀ

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/10/2009.



CITTÀ DI NOVI LIGURE
SETTORE POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE – VIABILITÀ

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Indice

TITOLO PRIMO

<i>AMBITO DI INTERVENTO, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.....</i>	<i>3</i>
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ENTI CHE GESTISCONO SOTTOSERVIZI PUBBLICI.....	3
ART. 3 - STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI (CUNICOLI TECNOLOGICI).....	4
ART. 4 - ABBANDONO DI RETI	5

TITOLO SECONDO

<i>PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE</i>	<i>5</i>
ART. 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA.....	5
ART. 6 - INTERVENTI DI EMERGENZA	6

TITOLO TERZO .

<i>OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....</i>	<i>7</i>
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	7

TITOLO QUARTO

<i>MODALITA' OPERATIVE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI</i>	<i>8</i>
ART. 8 - TEMPI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI INIZIO E TERMINE LAVORI ...	8
ART. 9 - SEGNALAZIONE DEI CANTIERI.....	8
ART. 10 - DIFESA DELLE RADICI DEGLI ALBERI	9
ART. 11 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SCAVO.....	9
ART. 12 - NORME PARTICOLARI PER MANOMISSIONI E RIPRISTINI	10
ART. 13 - SEGNALETICA STRADALE.....	14

TITOLO QUINTO

<i>RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE E PENALITA'</i>	<i>15</i>
ART. 14 - RESPONSABILITÀ PER DANNI AD ALTRI IMPIANTI PREESISTENTI.....	15
ART. 15 - RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO TERZI.....	15
ART. 16 - GARANZIE.....	16

ART. 17 -	INADEMPIENZE E PENALITA'	17
ART. 18 -	ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE.....	17
ART. 19 -	Modulistica.....	18
ART. 20 -	Responsabile dei controlli	18
ART. 21 -	Misurazioni.....	18

TITOLO PRIMO

AMBITO DI INTERVENTO, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione e prescrizioni generali

1. Oggetto del presente regolamento è l'autorizzazione alla manomissione e rottura del suolo e sottosuolo pubblico o di uso pubblico. Si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere e occupare il suolo pubblico, siano essi Enti, società, persone fisiche o persone giuridiche, che per semplicità vengono definiti di seguito committenti.
Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza.
Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.
2. Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, del [D.Lgs. 494/96](#) e successive modificazioni e integrazioni, del [D.Lgs. 626/94](#), del [D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81](#) di tutte le norme vigenti e riguardanti l'esecuzione di opere, e secondo le prescrizioni dell'Ufficio tecnico del traffico, dell'Ufficio tecnico comunale e della Polizia Locale, nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.
3. Le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico sono pertanto subordinate alla emissione di regolare autorizzazione, con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle autorizzazioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico e al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi atti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

Art. 2 - Programmazione degli interventi e rilascio delle autorizzazioni per enti che gestiscono sottoservizi pubblici

1. Al fine di raccordarsi alla esecuzione delle opere di competenza comunale – per non determinare continue o successive rotture del suolo pubblico – con il presente regolamento è disposta la programmazione degli interventi riguardanti i servizi pubblici gestiti da altri Enti collocati o da collocarsi nel sottosuolo pubblico.
2. Detta programmazione avrà come riferimento temporale i due semestri di ogni anno.
3. E' fatto obbligo agli Enti che gestiscono sottoservizi pubblici presentare all'Amministrazione Comunale (Ufficio tecnico del traffico) entro settembre di ogni anno il programma dei lavori che intendono svolgere nel primo semestre dell'anno successivo ed entro aprile per quelli da eseguirsi nel secondo semestre dell'anno in corso.
4. L'accettazione del programma presentato verrà fatta per iscritto dal Servizio tecnico competente entro 30 giorni dalla presentazione, il quale potrà disporvi modifiche od integrazioni; nel caso fosse necessario un coordinamento tra più Enti Pubblici dovrà essere promossa una conferenza dei servizi.

5. Tranne casi di emergenza dovuti a rotture improvvise e singoli allacciamenti non verranno concesse autorizzazioni per interventi non compresi nel programma approvato.
6. Il programma per ogni singolo intervento dovrà riportare – oltre le caratteristiche tecnico-esecutive – i tempi di svolgimento articolati: scavi, posa manufatti, rinterrati, ripristini provvisori, ripristini definitivi.
7. Qualora gli interventi richiesti prevedano tempi complessivi di svolgimento superiori ai 60 giorni la pianificazione del programma lavori dovrà essere rappresentata mediante grafico di Gantt (programma a barre).
8. Il Comune non rilascerà autorizzazioni di manomissioni di suolo pubblico per le strade e i marciapiedi di recente pavimentazione; le richieste verranno esaminate a distanza di almeno due anni dall'ultimazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi (cinque anni per quanto riguarda il centro storico o pavimentazioni di pregio), tranne deroghe che potranno essere concesse dalla Giunta Comunale su parere favorevole dei servizi tecnici comunali, esclusivamente per i casi per i quali è dimostrata l'eccezionalità o l'impossibilità di previsione programmata.
9. E' vietato richiedere la posa di linee aeree in sostituzione di quelle interrato per ovviare alla manomissione del suolo pubblico, sono ammesse solamente linee aeree per allacciamenti provvisori di breve durata (massimo 90 giorni naturali consecutivi).
10. Nel caso la manomissione del suolo interessi longitudinalmente lunghi tratti di strade ovvero intere vie, l'esecutore dei lavori prima dell'intervento dovrà prendere contatti con tutti gli Enti o le Società che gestiscono sottoservizi pubblici (quali a titolo esemplificativo: acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, telefoni e gas), per concordare la predisposizione degli altri sottoservizi. La società proponente dovrà dimostrare di aver comunicato la proposta di manomissione a tali Enti e corredare la domanda con le relative risposte. Qualora le società interpellate dichiarino di non aver interesse alla predisposizione dei sottoservizi ovvero dichiarino di non volersene avvalere, alle stesse verrà negata qualsiasi richiesta di manomissione del suolo pubblico, relativamente alla medesima via, successivamente presentata nell'arco di due anni dalla prima richiesta. Qualora invece tali Enti siano interessati dovranno presentare richiesta cumulativa degli interventi necessari.

Art. 3 - Strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli tecnologici) (Caratteristiche progettuali)

1. All'interno degli ambiti di piani attuativi, definiti dagli strumenti urbanistici, le nuove infrastrutture varie e le opere di urbanizzazione primaria devono risolvere in fase di progettazione i problemi connessi all'installazione dei servizi del sottosuolo e alla loro manutenibilità.
2. La conservazione nel tempo degli spazi pubblici di nuova realizzazione deve essere assunta al momento del progetto urbanistico e dei progetti preliminari o definitivi allegati a convenzioni urbanistiche.
3. Tale progettazione deve soddisfare quindi il requisito della manutenibilità attraverso l'ispezionabilità degli impianti, la sostituibilità dei componenti più deperibili, la punibilità delle parti esposte e la riparabilità delle parti danneggiate.
4. Prioritariamente, nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili al momento, detto requisito andrà perseguito con la previsione di una o più strutture sotterranee

Polifunzionali – SSP (cunicoli tecnologici ispezionabili) capaci di alloggiare razionalmente la totalità o la maggior parte delle reti di distribuzione dei servizi, quali:

- a. reti elettriche di trasporto e di distribuzione in media e bassa tensione;
- b. reti elettriche per servizi stradali (illuminazione pubblica, semafori, ecc.);
- c. gasdotti di media e bassa pressione;
- d. reti di telecomunicazioni – cablaggi;
- e. acquedotti;
- f. fognature;
- g. reti di teleriscaldamento.

5. In sede di progettazione urbanistica o preliminare i servizi tecnici competenti e/o il Tecnico progettista provvederà ad organizzare la conferenza dei servizi – per la verifica di fattibilità della realizzazione parziale o totale delle SSP – tra tutti gli Enti interessati e gli eventuali operatori privati ai sensi dell'Art. 14 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) e successive modifiche. In quella sede andranno pure definiti gli aspetti gestionali (proprietà del cunicolo, modalità d'accesso e d'uso, garanzie reciproche, sistemi di controllo, ecc.).
6. Solo dopo aver effettuato la conferenza dei servizi sarà possibile considerare nella progettazione delle infrastrutture a rete soluzioni parzialmente e totalmente diverse.

Art. 4 - Abbandono di reti

1. Il Titolare della concessione di sottoservizi è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti.
2. In relazione alla particolarità delle singole situazioni l'Amministrazione Comunale ha facoltà d'imporre in ogni momento al Concessionario la rimozione della rete non più in servizio, ciò in dipendenza di motivate circostanze connesse alla realizzazione di opere pubbliche o esigenze legate alla collocazione di altri importanti sottoservizi.
3. Il Concessionario altresì sarà tenuto, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel termine indicato dal Servizio tecnico, a spostare, modificare o annullare gli impianti collocati qualora ciò sia ritenuto necessario per l'impianto di servizi comunali o per modificazioni della sistemazione stradale, restando inoltre a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.
4. Quanto sopra salvo diverse pattuizioni fra il Comune e il Concessionario o quanto previsto dalle vigenti leggi.

TITOLO SECONDO

PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 5 - Modalità di richiesta e documentazione prescritta

1. I soggetti che devono manomettere il suolo pubblico, oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche, dovranno presentare in duplice copia all'Ufficio Tecnico del Traffico apposita istanza come da allegato "A" nella quale dovranno essere indicati e precisati:

- a. il tipo di intervento, la motivazione dello stesso e la zona in cui si dovranno eseguire le manomissioni (via e n. civico);
 - b. lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;
 - c. il tipo di pavimentazione esistente;
 - d. il numero degli attraversamenti stradali da eseguire;
 - e. tipologia di strada (Comunale, Provinciale ecc).
2. La stessa dovrà essere corredata da elaborati grafici in duplice copia comprendenti:
 - a. estratto mappa in scala 1:2000 che individui la zona dell'intervento;
 - b. riproduzione fotografica dei luoghi e planimetria in scala 1:200 o 1:500;
 3. Inoltre dovranno essere allegate, qualora l'intervento ricadesse in aree non di competenza comunale (Provincia, ecc.), le relative autorizzazioni rilasciate dagli stessi.
 4. Gli utenti prima della presentazione del progetto all'Amministrazione Comunale per la posa di nuove utenze nel sottosuolo dovranno eseguire le opportune indagini per verificare che il posizionamento delle stesse sia corretto e sia compatibile con la presenza di altri sottoservizi e darne esplicita menzione nella domanda.
 5. Il Servizio tecnico del traffico dovrà provvedere a rilasciare entro 30 gg, la concessione sulle base delle richieste presentate , richiedendo eventuali integrazioni qualora lo ritenga necessario, sottoscrivendo una copia delle stesse e dei relativi allegati, provvedendo contemporaneamente ad inviare copia della concessione rilasciata agli altri uffici interessati.
 6. Il ritiro dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, in caso contrario la domanda sarà annullata e dovrà essere ripresentata.
Prima della scadenza è possibile richiedere una proroga per motivi giustificati con indicazione dei giorni necessari, tramite richiesta scritta che dovrà pervenire almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, all'ufficio tecnico del traffico; oltre il termine indicato non sarà possibile prorogare ulteriormente.
 7. L'impresa che dovrà eseguire i lavori dovrà concordare con l'ufficio tecnico del traffico tempi e modalità di installazione dei presidi di cantiere e segnaletica, nonché interventi di limitazione o riduzione del traffico veicolare e/o pedonale per i quali il predetto servizio dovrà provvedere a predisporre la relativa ordinanza completa di eventuali prescrizioni, cui l'impresa dovrà sottostare.

Art. 6 - Interventi di emergenza

1. Nessuna manomissione del suolo pubblico potrà essere effettuata senza l'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, fatti salvi gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) per i quali sarà comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio tecnico del traffico e alla o alla Polizia Locale, da effettuarsi entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, indicando motivo e luogo dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento.
2. A questa prima comunicazione dovrà seguire, nei successivi 5 giorni naturali consecutivi escluso i sabati, domeniche e festivi, la presentazione di idonea documentazione fotografica della zona interessata dalla manomissione e planimetria dell'area dell'intervento.

3. I richiedenti dovranno seguire tutte le prescrizioni imposte al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale, pubblico e privato.
4. Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

TITOLO TERZO

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

1. Prima di iniziare i lavori il richiedente dovrà darne avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
2. Dovrà inoltre comunicare all'Ufficio tecnico del traffico il nominativo dell'Impresa a cui sono affidati i lavori, il relativo responsabile tecnico o direttore dei lavori nonché il recapito telefonico e fax.
3. E' fatto obbligo al Concessionario di trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel presente regolamento che andranno integralmente rispettate.
4. In caso di attraversamento di linee ferroviarie, tranviarie o simili, strade Provinciali e Statali ecc. dovrà esserne data particolare comunicazione all'Ente interessato e rispettare tutte le condizioni poste, assumendo preventivamente il parere.
5. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti viabili vari, dovrà essere presentata preventiva domanda all'Ufficio tecnico del traffico.
6. Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con l'Azienda/e interessata/e.
7. Se la previsione di particolari manufatti interrati comporta problemi statici il Concessionario è obbligato prima dell'inizio lavori a presentare la documentazione all'Ufficio preposto sul calcolo strutturale previsto dalla [L. 1086/71](#) e successive modifiche ed integrazioni, dandone copia al Comune.
8. In questo caso al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al collaudo statico dei manufatti realizzati, consegnandone copia al comune prima del ripristino della viabilità.
9. Il Comune non ha responsabilità alcuna circa la portanza e/o la stabilità del terreno; lo stesso dicasi per i manufatti presenti nel sottosuolo.
10. Per ogni caso la quota superiore di eventuali solette in calcestruzzo dovrà essere di almeno 25 cm. sotto il piano di calpestio e di scorrimento stradale, salve diverse indicazioni fornite dal Servizio tecnico.
11. Qualora il Concessionario richiedesse la posa in soprassuolo di manufatti (colonnine, armadi ecc.) dovrà provvedere al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, nonché in caso di richiesta dell'Amministrazione Comunale, provvedere allo spostamento, rimozione, interrimento ecc. con oneri a carico del concessionario stesso. I modi e i tempi verranno indicati dalla stessa Amministrazione Comunale.
12. Il concessionario è obbligato prima dell'inizio dei lavori, di avvisare con un preavviso di minimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, la cittadinanza attraverso anche la

collocazione di volantini alle singole abitazioni e negozi circostanti, inoltre dovranno essere informati gli uffici responsabili dei rapporti con il pubblico e l'ufficio stampa comunale, in modo da dare la massima divulgazione possibile dell'esecuzione dei lavori, indicando sugli stessi la tipologia degli stessi, la data di inizio e di fine.

TITOLO QUARTO

MODALITA' OPERATIVE E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Art. 8 - Tempi e modalità di comunicazione di inizio e termine Lavori

1. I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oltre tale termine l'autorizzazione dovrà ritenersi nulla.
2. Il richiedente prima di dare inizio ai lavori sia di scavo (allegato B) che di ripristino della pavimentazione stradale, dovrà provvedere a dare avviso scritto all'Ufficio tecnico del traffico ed alla Polizia Locale, con un preavviso di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
3. Parimenti sarà tenuto a dare comunicazione scritta a lavori ultimati dopo il ripristino provvisorio (allegato C) e a inizio e fine ripristino definitivo (allegato D e E).
4. A fine lavori il Concessionario dovrà presentare all'ufficio tecnico del traffico una dichiarazione sulla **regolarità dei lavori eseguiti** e sul rispetto di tutto quanto compreso nell'autorizzazione a firma del direttore tecnico o del direttore dei lavori, allegando, qualora richiesto, copia del collaudo statico come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.
5. Sono vietate le varianti e aggiunte in corso d'opera non preventivamente autorizzate.
6. Scaduto il termine concesso per l'ultimazione dei lavori - termine questo stabilito in base ai giorni indicati nella domanda - si applicheranno le penali previste ai successivi articoli, la richiesta di proroga con indicazione dei giorni necessari dovrà essere inviata per iscritto almeno 10 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, all'ufficio tecnico del traffico e da quest'ultimo assentita.

Art. 9 - Segnalazione dei cantieri

1. Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposto a cura e sotto la responsabilità del Concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione nonché nei disciplinari tecnici (Tit. II D. L.vo [30/04/1992, n. 285](#) e Tit. II [D.P.R. 16/12/1992, n. 495](#) – D.M. del 10 luglio 2002) previa verifica con l'ufficio tecnico del traffico e/o la Polizia Locale sulla fattibilità e esigenze della zona, in particolare:
 - a. dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei lavoratori sui luoghi di lavoro ai sensi del [D. lgs. 626/94](#), 493/96 e [494/96](#) ([D.lgs. 81 del 2008](#)) e successive modifiche e integrazioni;

b. dovrà essere installata idonea segnaletica di sicurezza e dovranno essere adottati speciali accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi, ai sensi dell'Art. 40 comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada;

c. gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione dovranno essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni in rete rigida di colore rosso/arancione segnalati con luci fisse e dispositivi rifrangenti ai sensi dell'Art. 40 comma 2 e comma 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada;

d. per i lavori di scavo interessanti la sede del marciapiede, qualora questo venga occupato dal cantiere, dovrà essere rispettato quanto riportato dall'Art. 40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;

e. i tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati e segnalati con apposita segnaletica (frecce, strettoia, ecc.);

f. durante l'esecuzione dei lavori di scavo dovranno sempre essere garantiti gli accessi agli esercizi commerciali e ai fabbricati aventi gli ingressi lungo la zona di intervento mediante l'adozione di accorgimenti e dispositivi che consentano il transito pedonale (passerelle, ecc.) e veicolare per quanto riguarda gli accessi carrai (è vietato l'uso di pannelli in legno, assiti, ecc.).

2. I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'atto della consegna al Comune dello scavo colmato.
3. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello (minimo formato A3) portante l'indicazione: "LAVORI DI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori; dell'impresa esecutrice; indicante i tempi di esecuzione (tempi di inizio - tempi di ultimazione); il numero di autorizzazione; il nome del responsabile dell'impresa o della committenza; il recapito telefonico del responsabile di cantiere .

Art. 10 - Difesa delle radici degli alberi

1. Nei casi in cui l'intervento avvenga in corrispondenza o in prossimità di viali alberati, piantumazioni, aiuole o giardini, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non siano arrecati danni alle piante stesse, in special modo all'apparato radicale ed aereo. Le prescrizioni minime sono quelle indicate nell'allegato in appendice nonché quelle inserite nel Regolamento Comunale del verde pubblico.

Art. 11 - Norme generali per l'esecuzione delle opere di scavo

1. Il taglio del manto stradale o del marciapiede dovrà essere effettuato tramite apposita macchina rifilatrice ovvero con opportune attrezzature, seguendo un disegno geometrico regolare.
2. Le rotture in senso longitudinale che richiedono più di un giorno di lavoro dovranno essere eseguite a tratti assicurando il ripristino dello scavo entro la fine della giornata lavorativa in condizione da garantire il normale traffico veicolare o pedonale; se ciò non

fosse possibile e lo scavo dovesse rimanere aperto durante la notte, sarà indispensabile adottare l'opportuna segnaletica cantieristica e stradale luminosa prevista negli articoli precedenti.

3. Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato (garantendo in ogni caso una carreggiata a senso unico alternato) sia l'accesso agli ingressi carrai e dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi (min. 3 libere) affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.

Art. 12 - Norme particolari per manomissioni e ripristini

A - Manomissione e ripristino di sede stradale

1. La sede stradale dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a. taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso di martello pneumatico o disco diamantato;
 - b. demolizione della pavimentazione stradale esistente eseguita con mezzi meccanici;
 - c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno; dovranno essere, per quanto possibile, evitati scavi con asse obliquo all'asse stradale;
 - d. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - e. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - f. ripristino provvisorio consistente nella esecuzione in opera di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout-venant bitumato) e successiva rullatura con rullo di peso adeguato, per uno spessore compreso non inferiore a 15 cm;
 - g. fresatura a freddo eseguita con mezzo idoneo, per uno spessore di 3 cm;
 - h. pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/m²;
 - i. esecuzione in opera di tappetino bituminoso posato sulle superfici precedentemente fresate a sezione geometrica (compreso la rifilatura delle zone da asfaltare con l'ausilio di lame circolari), spessore finito compreso 30 mm, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato; per scavi con asse parallelo all'asse stradale la larghezza di intervento sarà pari alla larghezza della carreggiata stessa per strade di larghezza inferiore a 4,00 m;
 - m; per strade di larghezza superiore a 4,00 m, la larghezza di intervento sarà pari alla semisede stradale; per scavi con asse perpendicolare all'asse stradale la larghezza dell'intervento di ripristino sarà pari ad almeno 5,00 m; la larghezza dell'intervento sarà comunque pari all'intera carreggiata stradale nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune;

- j. fornitura e posa in opera di nuove cordonature in luogo di cordoli eventualmente lesionati nel corso dei lavori;
- k. ripristino della segnaletica stradale mediante fornitura e posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo (garanzia 12 mesi), compreso altresì l'eventuale ripristino della segnaletica verticale il tutto in conformità al Nuovo Codice della Strada e Regolamento.
2. Poiché è in uso chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori (pur essendo consentita) è considerata come "lavoro di ripristino non ancora eseguito" a tutti gli effetti. Detto conglomerato a freddo deve essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,50 Kg/mq.
- Ne consegue che sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non rimossi.
3. Le operazioni di ripristino definitivo dovranno essere effettuate quando le condizioni climatiche lo consentiranno e sempre previa esecuzione a regola d'arte del ripristino provvisorio con tout-venant bitumato, e comunque non oltre sei mesi dall'inizio dei lavori. Sarà inoltre incombenza del concessionario provvedere alla rimessa in quota a regola d'arte di ogni chiusino d'ispezione rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori.
4. Per evitare o contenere la dispersione delle polveri derivanti dal cantiere e sollevate dal transito dei veicoli, la ditta esecutrice dovrà, con idonee attrezzature, provvedere ad una accurata pulizia e/o lavaggio della sede stradale interessata dai lavori.

B - Manomissione e ripristino di marciapiede esistente in tappetino Bituminoso

1. Il marciapiede dovrà obbligatoriamente essere ripristinato, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico Comunale lavori pubblici, con tappetino d'usura in asfalto colato come previsto dal successivo "Ripristino di marciapiede in asfalto colato".

C - Manomissione e ripristino di marciapiede in asfalto colato

1. Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
- a. taglio della pavimentazione esistente a sezione geometrica esclusivamente con l'uso del martello pneumatico o disco diamantato;
 - b. demolizione della pavimentazione e del sottofondo;
 - c. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
 - d. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che, gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - e. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - f. esecuzione di massetto in calcestruzzo, spessore non inferiore a 10 cm, dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;

- g.** fresatura a freddo con mezzo idoneo alla natura dell'opera da eseguire, pulizia accurata delle superfici, eventuale diserbo da erbe infestanti e spolvero del sottofondo con sabbia (lita);
 - h.** formazione di pavimentazione in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta.
2. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione. Comunque non potrà essere imposta una larghezza d'intervento maggiore di 2,50 m se non giustificata dalla larghezza di scavo. In particolari casi debitamente motivati, il Tecnici incaricati potrà imporre larghezze di ripristino superiori a quella dello scavo.
 3. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori, sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura, mentre la posa in opera rimarrà a carico del concessionario. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse sarà totale incombenza del concessionario provvedervi alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.
 4. Il Servizio territorio Comunale potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

D - Manomissione e ripristino di marciapiede in pavette cementizie autobloccanti

1. Il marciapiede dovrà essere manomesso attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a.** rimozione a mano delle pavette cementizie autobloccanti, prevedendo il deposito e la custodia delle stesse nell'area di cantiere a cura e spese del concessionario;
 - b.** demolizione del sottofondo in calcestruzzo compreso il carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD.;
 - c.** scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
 - d.** carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - e.** riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindratura con rullo di peso adeguato;
 - f.** formazione di massetto in calcestruzzo, spessore 10 cm, dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;
 - g.** posa in opera delle pavette cementizie autobloccanti su letto di sabbia spessore medio compreso 4 cm e comunque a raccordo del piano della pavimentazione esistente; i masselli lesionati dovranno essere sostituiti con altri della medesima forma e pigmentazione.
2. Le pavimentazioni dei marciapiedi se manomesse longitudinalmente andranno rifatte totalmente per la loro larghezza e lunghezza nel tratto interessato dalla manomissione.

Comunque non potrà essere imposta una larghezza d'intervento maggiore di 2,50 m se non giustificata dalla larghezza di scavo. In particolari casi debitamente motivati, il Settore lavori pubblici potrà imporre larghezze di ripristino superiori a quella dello scavo.

3. Se fosse necessaria od opportuna la completa sostituzione dei cordoli, per motivi non imputabili a danni provocati durante l'esecuzione dei lavori sarà compito ed onere comunale provvedere alla loro fornitura mentre la posa in opera rimarrà a carico del concessionario. Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, depresse o comunque sconnesse, sarà totale incombenza del concessionario provvedervi alla sistemazione con l'eventuale integrazione e sostituzione delle parti mancanti o danneggiate. Qualora si rendesse necessario il rialzamento degli stessi, ciò potrà essere imposto se ricadenti nella fascia di m 2,00 d'ambo le parti dell'asse dello scavo.
4. Il Servizio territorio Comunale potrà richiedere, sia a parziale compenso, scomputo e conguaglio di altri lavori che non saranno eseguiti, la posa in opera di pavimentazioni diverse dall'esistente, anche provvedendo direttamente alla messa a disposizione dei materiali.

E - Manomissione e ripristino di banchina stradale sterrata

1. La banchina dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine, tecnico:
 - a. scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici ovvero a mano in corrispondenza di sottoservizi, apparati radicali vegetali, ecc., compreso l'eventuale ausilio di idonee armature di sostegno;
 - b. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - c. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato fino a completo assestamento, per l'intera lunghezza e larghezza della banchina stradale sterrata oggetto della manomissione.

F - Manomissione e ripristino pavimentazioni carrabili o pedonali in cubetti di porfido, acciottolato o altro materiale lapideo

1. La pavimentazione dovrà essere manomessa attenendosi alle seguenti prescrizioni di ordine tecnico:
 - a. rimozione della pavimentazione esistente previo specifiche prescrizioni tecniche impartite dall'Servizio territorio Comunale, il materiale di pavimentazione rimosso, dovrà essere depositato e custodito entro l'area di cantiere;
 - b. carico, trasporto e conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD., con l'avvertenza che gli stessi non dovranno essere depositati, seppur provvisoriamente, entro l'ambito del cantiere, ma dovranno essere altresì immediatamente allontanati;
 - c. riempimento stratificato (strati da 30 cm) dello scavo con materiale inerte, nonché successiva cilindatura con rullo di peso adeguato;
 - d. sedi stradali: formazione di soletta in calcestruzzo di cemento, spessore 20 cm, armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm e maglia 20x20 cm;

e. zone pedonali: formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm dosato a 200 Kg/m³ di cemento R 325;

f. posa in opera dei cubetti, ciottoli o altro materiale lapideo su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm soffice, sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia. Gli elementi che risulteranno lesionati o deteriorati al contorno, sia al momento della rimozione sia successivamente, non potranno essere riutilizzati e quindi sostituiti con altri di identiche caratteristiche fisiche ed estetiche; nel caso non fosse possibile, il Servizio tecnico competente potrà imporre il rifacimento dell'intero tratto pavimentato con un nuovo materiale.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 10, nel caso fossero previsti altri interventi, anche di altro concessionario, sullo stesso luogo, si dovrà provvedere, in attesa del ripristino definitivo, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire poi con la pavimentazione definitiva.

L'onere del ripristino della pavimentazione in pietra sarà poi ripartito proporzionalmente tra i concessionari che eseguiranno i lavori di scavo.

3. Qualora la rottura interessi tipi di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, piastrelle, mattoncini, klinker, ecc.) la concessione di manomissione sarà condizionata alla accertata preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale sostituzione.

G - Posa con attrezzature trenchless

1. Quando la posa sarà eseguita con una delle tecniche Trenchless guidate, non guidate, spingitubo e microtunnelling, in ordine alla complessità dell'intervento è fatto obbligo di effettuare opportune indagini preliminari (da allegare comunque alla domanda di concessione), per appurare l'effettiva fattibilità del progetto.
2. Ogni società, azienda o privato gestore di sottoservizi (contattato dal concessionario prima dell'inizio dei lavori) dovrà dare mandato ad un tecnico di eseguire un sopralluogo preventivo per verificare la corrispondenza della mappatura dei sottoservizi (individuati dalla cartografia in possesso del concessionario esecutore del lavoro) con quelli realmente esistenti nell'area interessata dalla manomissione.
3. In caso di contestazione sulla reale posizione del servizio occorrerà sospendere l'inizio dei lavori per effettuare indagini dirette a dirimere ogni dubbio.

Art. 13 - Segnaletica stradale

1. I ripristini provvisori e definitivi delle sedi manomesse dovranno garantire il rifacimento della preesistente segnaletica sia orizzontale che verticale, secondo le prescrizioni che verranno impartite dal competente Ufficio tecnico del traffico e/o dalla Polizia Municipale, in attuazione del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione.
2. Pertanto il progetto sin dall'inoltro al Comune, dovrà essere comprensivo del Piano di segnalamento, rappresentato da idonea documentazione fotografica.
3. Sino al ripristino definitivo dovrà essere posta e mantenuta la segnaletica di cantiere in base alle indicazioni dell'Ufficio tecnico del traffico e della Polizia Municipale.

TITOLO QUINTO

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO, GARANZIE E PENALITA'

Art. 14 - Responsabilità per danni ad altri impianti preesistenti

1. Il Concessionario risponderà dei danni che possano derivare agli impianti del sottosuolo (distribuzione di energia elettrica. Telecomunicazioni, impianti fognari, illuminazioni pubbliche, ecc.) sia durante i lavori che durante la manutenzione.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori venissero scoperte tubazioni, fognature e/o manufatti in genere sarà indispensabile contattare l'Ente proprietario della tubazione e richiederne l'immediato intervento atto a garantire l'integrità e la funzionalità degli stessi. E' pertanto opportuno prima di programmare i lavori accertarsi, tramite le ditte o enti gestori degli impianti siti nel sottosuolo, l'esistenza e la loro collocazione.
3. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle alimentazioni semaforiche o alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere reso edotto immediatamente mediante fax, l'ufficio tecnico del traffico o ufficio comunale competente; il Concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal Comune ed eseguire i lavori a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dai tecnici incaricati.
4. In ogni caso il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
5. Nel caso di tubazioni private si dovrà informare l'Amministratore dello stabile.
6. Prima dei reinterri dovrà essere garantita la constatazione da parte del Servizio Tecnico Competente incaricato del controllo delle riparazioni eseguite.
7. Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del Concessionario.

Art. 15 - Responsabilità per danni verso terzi

1. Il Comune sarà completamente sollevato ed indenne da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi, sia a causa dei lavori stessi.
2. In relazione agli articoli precedenti il richiedente sarà responsabile dalla data di inizio lavori fino alla data di emissione della verifica positiva da parte dell'ufficio comunale competente o altri uffici incaricati.
3. In particolare sarà tenuto, nel periodo intercorrente tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, ad intervenire, ogni qualvolta sia comunicata dall'Ufficio tecnico del traffico o dalla Polizia Locale la formazione di buche pericolose, assestamenti o cedimenti delle pavimentazioni o dei chiusini, nonché dovrà provvedere ad effettuare frequenti controlli con personale proprio in modo da intervenire tempestivamente con le necessarie

opere di ripristino esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi di eventuali danni che potessero, in ogni modo, subire i terzi in conseguenza dei lavori in corso.

4. Il Concessionario, inoltre, sarà ritenuto responsabile, per 24 mesi dalla data di emissione della verifica positiva, per i lavori che si rendessero necessari in seguito a cedimenti, e che saranno ad esso addebitati o per qualsiasi danno, anche verso terzi, riconducibile all'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 16 – Garanzie

1. In rapporto alla dimensione, tipologia ed estensione delle rotture del suolo pubblico sono previste le seguenti forme di garanzia:
- a. le Società Concessionarie di servizi pubblici di sottosuolo di cui il Comune non è socio:**
- i. impegno sottoscritto da parte di un responsabile, di corrispondere la rata di saldo dei lavori, all'impresa materialmente esecutrice, se diversa dalla società concessionaria, per una cifra non inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, solo a verifica definitiva di corretta esecuzione, con esito favorevole da parte dei tecnici incaricati;
 - ii. costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rinnovabile e annuale di € 10.000,00 per interventi urgenti che si dovessero verificare durante l'anno;
 - iii. costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa da un minimo di € 10.000,00 fino a 200 m.l. a € 50.000,00 per estensione o rifacimento reti o per esecuzione di interventi per i quali sia necessario lavorare su manufatti di pregio (quali pavimentazioni in porfido, rimozione di particolari di arredo urbano, o parti consistenti del manufatto stradale soggette di recente a rifacimento totale);
- b. gli Enti o le Società Concessionarie di servizi pubblici di sottosuolo quali acquedotto, fognatura, luce, telefoni e gas o di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza, e che ciclicamente intervengono sul suolo pubblico:**
- i. costituzione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa introitabile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo per un importo minimo di € 10.000,00 annuale rinnovabile;
- c. le Società, Imprese e terzi (esecutrici), persone fisiche:**
- i. presentazione di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione della verifica positiva da parte dei tecnici incaricati;
 - ii. deposito cauzionale quantificato in € 150,00 al metro lineare di scavo per i primi 3 metri, e in € 100,00 al metro lineare di scavo da 4 metri in poi (sezione con larg. Max. mt. 0,50); qualora l'importo superi i 1.000,00 € il deposito cauzionale potrà essere sostituito da polizza fidejussoria, introitabile a prima richiesta, e rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo. Gli importi saranno annualmente aggiornati con apposita deliberazione di Giunta Comunale e verrà in ogni caso adeguata all'indice ISTAT. Nel caso in cui la rottura del suolo avvenga entro tre anni da un intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della strada effettuato dal Comune l'importo quantificato del deposito cauzionale verrà raddoppiato.

2. La cauzione verrà svincolata e restituita, previa richiesta, dopo verifica da parte del Servizio territorio dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino e comunque non prima che siano trascorsi tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Nel caso i lavori non vengano realizzati a regola d'arte e/o totalmente, la cauzione non verrà restituita ovvero verrà restituita parzialmente trattenendo la quota necessaria per consentire l'esecuzione diretta da parte del Comune.
3. Gli importi dei depositi cauzionali non restituiti dovranno essere introitati e vincolati su apposito capitolo di bilancio per consentire gli interventi di ripristino da parte del Comune.

Art. 17 - Inadempienze e penalità'

1. Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo ad una penalità variabile da € 50,00.= a € 500,00.= determinata dal Responsabile del Procedimento a seconda della gravità della violazione e su relazione dell'ufficio tecnico del traffico o della Polizia Locale, eventualmente aumentata dai costi sostenuti dal Comune per l'attivazione del proprio personale che si fosse resa necessaria per la pubblica incolumità.
2. In particolare per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione lavori (dichiarato con il verbale di inizio lavori) verrà applicata la penale di € 250,00.= da trattenersi sul deposito cauzionale versato.
3. Inoltre verranno applicate le seguenti penali:
 - a. per mancato intervento richiesto dall'Amministrazione Comunale anche tramite fax, a seguito di accertamento del non rispetto delle indicazioni del Regolamento, di € 150,00;
 - b. per ogni ora di ritardo, dopo la prima ora, sulla chiamata anche telefonica e/o tramite fax per gravi motivi di sicurezza, € 200,00.
4. A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori l'Amministrazione Comunale, con motivato provvedimento, può imporre al Concessionario – ove non in contrasto con normative pubbliche prevalenti – il divieto d'impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti hanno tenuto gravi comportamenti d'inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i richiami dei tecnici incaricati.

Art. 18 - Esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino e rimborso delle spese relative

1. Nel caso d'inadempienza agli obblighi assunti da parte del Concessionario e/o delle imprese esecutrici, dopo formale contestazione il Comune potrà sostituirsi ad essi per l'esecuzione d'ufficio, salva la rivalsa delle spese e indipendentemente dalle penali applicabili, escutendo prioritariamente le fidejussioni prestate.
2. Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione Comunale potrà incaricare altra ditta oppure provvedervi direttamente ponendo a carico del Concessionario, ogni onere derivante..
3. La contabilizzazione dei lavori conseguenti sarà effettuata dal personale tecnico incaricato, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice, allo scopo invitati.

4. I prezzi saranno quelli di cui ai contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino, del suolo pubblico, dei giardini e alberature.
5. L'importo come sopra ottenuto verrà maggiorato del 10% quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per la direzione e contabilizzazione dei lavori effettuati per conto del Concessionario e/o dell'impresa esecutrice e a parziale compenso del degrado generale apportato alle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente alla verifica dei lavori di ripristino.

Art. 19 - Modulistica

1. La modulistica allegata costituisce indicazione per gli Uffici preposti. Eventuali modifiche possono essere apportate dal Dirigente responsabile del servizio.

Art. 20 – Responsabili dei controlli

1. Al fine di potere seguire la procedura inerente il rilascio, il controllo delle opere di ripristino, e lo svincolo delle cauzioni, vengono individuati i seguenti uffici:
 - Rilascio delle autorizzazioni necessarie, richiesta e consegna della documentazione: Ufficio Tecnico del Traffico attualmente sito presso VII Settore Via Verdi 37 ex Caserma "Giorgi".
 - Per le verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori di ripristino, oltre al controllo delle certificazioni dovute dal Direttore dei Lavori o dal responsabile delle imprese richiedenti, saranno incaricati tecnici appartenenti ai settori II e VII. Gli stessi tecnici individuati dai Dirigenti competenti, potranno, singolarmente o preferibilmente congiuntamente, con cadenza mensile salvo diversi accordi, eseguire i sopralluoghi e rilasciare i necessari nulla-osta.

Art. 21– Misurazioni

Le misurazioni dovranno essere effettuate con sistema geometrico e decimale, ogni altro sistema escluso.